

L'Assemblea decreta quanto segue:

1. La relazione, insieme col voto e coi motivi di questo, che ora si legge dal giudice relatore al Consesso giudicante nelle cause civili, sarà letta alla presenza degli avvocati difensori delle due parti, che volessero assistervi, e che a ciò saranno previamente invitati.

2. I difensori possono rettificare la relazione, e fare le loro osservazioni sulle conclusioni del relatore. È libero a qualunque membro del Consesso giudicante di dirigere interpellazioni, tanto al relatore, quanto agli avvocati.

3. È vietato agli avvocati d'introdurre nuovi mezzi di prova, di accampare nuove eccezioni, e di leggere memorie scritte. Le loro deduzioni sono fatte a voce, dinanzi al Consesso cui spetta giudicare, e non vengono assunte a processo verbale.

4. Quando il presidente, a nome del Consesso, lo dichiara abbastanza istruito, gli avvocati si ritirano, ed il Consesso emette la sua decisione.

5. L'intervento degli avvocati difensori delle parti, per gli effetti contemplati nei precedenti articoli, ha luogo anche presso il Tribunale d'appello ed il Tribunale di revisione.

6. È libero alle parti di far intervenire altri avvocati in luogo di quelli che il Tribunale avesse invitati per averli trovati sottoscritti nelle scritture giudiziali, o indicati nelle procure o sostituzioni. »

Il *presidente*: Domando se l'Assemblea vuole che la prima deliberazione su questo argomento segua subito, o sia differita ad altro giorno. (*L'Assemblea adotta di passare subito alla deliberazione.*) Non essendovi alcuno che domandi la parola, metterò ai voti il progetto come fu redatto dalla Commissione di legislazione, per passare in altra adunanza alla seconda deliberazione.

La proposta è ammessa con 68 voti favorevoli e 3 contrarii.

Il *presidente*: Invito il relatore a leggere il terzo rapporto sulla proposta Benvenuti.

Il *rappresentante Giovanni Battista Ruffini relatore*: L'altra delle proposte del rappresentante Bartolommeo Benvenuti, per cui intende che nei processi criminali il giudice istruttore debba comunicare al difensore dell'accusato tanto la sua relazione, quanto le sue conclusioni, prima di farne lettura al consesso giudicante, ha un duplice scopo: quello, cioè, che il difensore non venga colto alla sprovvista da un voto inatteso; e che, soprattutto, nella relazione del fatto non sieno alterate o nascoste delle circostanze, che potrebbero dimostrare l'innocenza dell'accusato, od attenuarne la colpa.

Ribattere conclusioni di diritto, sebbene per la prima volta intese, non riuscirà malagevole nel più dei casi al difensore; ma non così soggiunger all'improvviso particolari de' fatti, rettificare quelli che si presentassero sotto un falso aspetto, rafforzare le prove addotte, od esibirne di nuove. Enunziarvi siffatte difficoltà, additarvi il pericolo che peserebbe sugli imputati, se la loro difesa non fosse così maturata, come n'è maturata l'accusa, parve alla Commissione sufficiente perchè l'utilità e la convenienza della proposta vi sia manifesta.